

DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2016
224/2016/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A., NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AMET S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 maggio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 31 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato B (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato C (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 475/2013/E/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2015, 639/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 413/2015/E/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 640/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la determinazione dell'Autorità, DMEG n. 6/2012;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il

Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato l'11 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 960 del 14 gennaio 2016), la Società Europe Energy Gas & Power S.p.a. (di seguito: reclamante) ha contestato alla Società AMET S.p.a. (di seguito: gestore) il mancato invio dei dati funzionali all'avvio della fornitura di 8 punti di prelievo (di seguito: POD), con trattamento non orario, acquisiti a seguito di richiesta di *switching* con decorrenza 1 dicembre 2014, nonché i dati di prelievo relativi ai medesimi POD, successivamente entrati nella titolarità del reclamante, a partire dall'1 gennaio 2015;
2. con nota del 3 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 3153 del 3 febbraio 2016), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 2 marzo 2016 (prot. Autorità n. 6483 del 2 marzo 2016), l'Autorità ha richiesto al gestore una serie di dati e informazioni, tra i quali, con riferimento alla richiesta di *switching* presentata dal reclamante:
 - le motivazioni alla base della comunicazione PEC del 1 dicembre 2014, con la quale il gestore informava il reclamante dell'impossibilità di dar seguito alla richiesta di *switching* alla data richiesta (1 dicembre 2014), bensì soltanto a far data dal 1 gennaio 2015;
 - con specifico riferimento al POD IT021E...*(omissis)*, le motivazioni alla base del suo mancato inserimento nell'anagrafica dei punti di prelievo di gennaio e febbraio 2015, nonostante la suddetta comunicazione PEC del gestore;
 - copia della comunicazione trasmessa a Europe Energy Gas & Power S.p.a. relativa all'avvenuta esecuzione della richiesta di *switching*, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 42/08, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo dalla data di efficacia dello *switching* medesimo;
 - con specifico riferimento al "*flusso di switching punti di prelievo non trattati orari-dati funzionali all'inizio della fornitura*", di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARG/elt 42/08, le motivazioni alla base del ritardo nella trasmissione, nonché le motivazioni alla base dell'invio solo parziale dei dati previsti e del mancato rispetto dell'uso dei formati individuati dalla deliberazione 65/2012/R/eel e dalla determinazione DMEG n. 6/2012;
 - evidenze dell'avvenuta trasmissione del "*flusso di switching punti di prelievo non trattati orari-dati storici*", di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARG/elt 42/08;
 - le motivazioni alla base del mancato invio dei dati di misura rilevati in occasione dello *switching* di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 42/08, nonché delle successive misure periodiche che l'impresa distributrice è tenuta a rilevare e mettere a disposizione dell'utente, secondo formati

- standardizzati, ai sensi del TIME e della già citata deliberazione 65/2012/R/eel;
4. con nota del 29 marzo 2016 (prot. Autorità n. 9474 del 30 marzo 2016), il gestore, con 17 giorni di ritardo, ha parzialmente evaso la suddetta richiesta di informazioni, rispondendo solo al quesito n. 2 posto dall’Autorità;
 5. con note del 1 aprile 2016 (prot. Autorità n. 10032 del 4 aprile 2016) e del 6 aprile 2016 (prot. Autorità n. 10249 del 6 aprile 2016), il reclamante ha presentato le proprie repliche;
 6. con nota del 20 aprile (prot. Autorità n. 11592), l’Autorità, “*ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel relative agli indennizzi inerenti ai dati di misura e alla eventuale quantificazione degli indennizzi stessi*”, ha richiesto al reclamante di comunicare:
 - il numero di punti di prelievo (di seguito: POD) con trattamento per fasce presenti nel contratto di trasporto con l’impresa distributrice Amet S.p.a., per ciascun mese, a partire dal mese di ottobre 2015;
 - se gli 8 punti di prelievo oggetto del reclamo *de quo*, con trattamento non orario, siano trattati per fasce ai sensi del Testo Integrato Settlement (TIS);
 - per ciascun mese e per ciascuno dei POD con trattamento per fasce, i giorni di ritardo con cui i dati di misura sono stati inviati rispetto alla scadenza prevista dal TIME o il mancato invio dei dati stessi;
 - per ciascun mese, relativamente ai POD con trattamento per fasce, il numero di dati di misura stimati validati inviati dall’impresa distributrice Amet S.p.a.;
 7. con nota del 26 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12044 del 26 aprile 2016), il reclamante ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
 8. in data 29 aprile 2016, la Direzione Mercati Elettricità e Gas ha formulato il proprio parere tecnico ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO

9. L’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08, recante la “Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching)”, con riferimento all’esecuzione di una richiesta di *switching* di un punto di prelievo attivo, dispone che:
 - (articolo 3, comma 3) la richiesta deve essere inviata entro e non oltre i seguenti termini: *a*) la fine del secondo mese antecedente la data di *switching*, nel caso in cui l’utente del trasporto e del dispacciamento entrante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 6, comma 2, della deliberazione ARG/elt 4/08 o qualora il richiedente sia l’ esercente la maggior tutela; *b*) il giorno 20 del secondo mese antecedente la data di *switching*, nel caso in cui l’utente del trasporto e dispacciamento entrante si avvalga della facoltà di cui all’articolo 6, comma 2, della deliberazione ARG/elt 4/08;

- (articolo 3, comma 4) l'impresa distributrice segnala al soggetto richiedente di cui al comma 3.1 (utente del trasporto) l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di *switching* entro: *a)* 3 giorni lavorativi dalla data di cui al comma 3.3, lettera a), consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro 6 giorni lavorativi dal medesimo termine, nel caso in cui l'utente del trasporto e dispacciamento entrante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 6, comma 2, della deliberazione ARG/elt 4/08 o qualora il richiedente sia l'esercente la maggior tutela; *b)* 2 giorni lavorativi dalla data di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro 4 giorni lavorativi dal medesimo termine, nel caso in cui l'utente del trasporto e dispacciamento entrante si avvalga della facoltà di cui all'articolo 6, comma 2, della deliberazione ARG/elt 4/08;
 - (articolo 3, comma 5) la richiesta di *switching* è respinta qualora sia presentata oltre i termini di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero non sia rettificata o completata nei termini di cui all'articolo 3, comma 4;
 - (articolo 3, comma 6) salvo quanto previsto al sopracitato comma 5, l'impresa distributrice esegue la richiesta di *switching*: *a)* spostando il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento e di trasporto del nuovo utente del trasporto e del dispacciamento ; *b)* attivando il servizio di maggior tutela, secondo quanto previsto dal TIV, qualora il richiedente sia un esercente la maggior tutela;
 - (articolo 3, comma 7) l'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di *switching*, comunica al soggetto richiedente di cui all'articolo 3, comma 1, il rigetto ovvero l'avvenuta esecuzione della richiesta di *switching*, confermando, in quest'ultimo caso, la data di *switching* del punto di prelievo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - (articolo 7, comma 1) con riferimento a ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria oggetto di *switching*, ad eccezione del punto di prelievo nuovo, l'impresa distributrice mette a disposizione del nuovo utente del trasporto, entro e non oltre il 20 del mese relativo alla data di *switching*, i dati di cui alla Tabella 1;
 - (articolo 8) in caso di *switching* l'impresa distributrice, è tenuta a mettere a disposizione del nuovo utente del trasporto le informazioni di cui alla Tabella 2: *a)* entro il sest'ultimo giorno del mese antecedente la data di *switching*, in caso di *switching* relativo ad un punto di prelievo attivo, ai sensi dell'articolo 3.
10. Il Titolo 2, art. 4, comma 5, lett. a), del TIME stabilisce che “*il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata è, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, il gestore della rete pubblica da cui tali punti prelevano l'energia elettrica*”;

11. il Titolo 2, art. 7-bis, del TIME stabilisce le modalità e la frequenza della raccolta dei dati di misura, prevedendo che:
- *“Con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, il responsabile del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle misure registrate dai misuratori elettronici ai sensi del comma 6.2”*, ossia in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, le misure espresse dai totalizzatori relative alle ore 24:00 dell’ultimo giorno di ciascun mese;
 - *“con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile del servizio è tenuto ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica: a) almeno una volta all’anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW”*;
12. il Titolo 4, art. 18, del TIME prevede che le imprese distributrici sono tenute a:
- a) (comma 2) rendere disponibili i dati secondo i formati definiti dall’Autorità ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel, dotandosi obbligatoriamente di uno strumento di comunicazione evoluto (se il gestore serve in bassa tensione - di seguito: BT - un numero di clienti finali pari o superiore a 100.000) oppure di posta elettronica certificata (se il gestore serve in BT un numero di clienti finali inferiore a 100.000);
 - b) (comma 3) con riferimento ai punti con trattamento orario, mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto:
 - i. entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto;
 - ii. entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura validati relativi ai punti di prelievo non già comunicati come tali ai sensi della precedente lettera i);
 - c) (comma 4) con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce, mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura validati relativi a tutti punti di prelievo inclusi nel relativo contratto;
 - d) (comma 5) con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari, mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta, i dati di misura validati relativi a tutti punti di prelievo inclusi nel relativo contratto;
 - e) (comma 7) mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il 20 di ciascun mese, i dati di misura rettificati il mese precedente a correzione di dati precedentemente comunicati;
 - f) (comma 6) ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica, utilizzare esclusivamente dati validati, eventualmente stimati, in caso di indisponibilità del dato rilevato;
13. con deliberazione 65/2012/R/eel, recante *“Razionalizzazione e standardizzazione dei contenuti e delle modalità operative dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica inerenti ai dati di misura dei punti di prelievo”*,

l'Autorità ha definito i dati obbligatori e le regole complementari concernenti i flussi informativi da utilizzare per gli adempimenti elencati *supra* al punto 12), lettere b), c), d) ed e) del presente provvedimento.

14. L'Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel, con cui l'Autorità ha approvato le disposizioni in tema di fatturazione del servizio e pagamenti, introducendo, a partire dall'1 ottobre 2015, un sistema di indennizzi automatici differenziati per i punti di prelievo trattati su base oraria e per fasce, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 recante "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)" o TIS, in relazione:
 - al tipo di dato che deve essere oggetto di fatturazione (indennizzo sulla qualità del dato), che è corrisposto qualora il dato validato sia stato ricavato sulla base di una stima;
 - al ritardo o alla mancata messa a disposizione del dato validato (indennizzo per mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati), che è corrisposto qualora non siano rispettati i termini previsti dal TIME.
15. Con la determinazione DMEG n. 6/2012 è stato approvato il documento recante "Utilizzo e Caratteristiche dei Tracciati di Comunicazione Delibera 65/2012/R/EEL - Allegato A", con cui sono stati definiti i processi di standardizzazione dei flussi informativi riguardanti la messa a disposizione, a favore degli utenti del trasporto, dei dati di misura riferiti ai punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.
16. Con la deliberazione 639/2015/R/eel sono state adottate alcune misure prescrittive nei confronti della società Amet S.p.a., a seguito dell'indagine conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (avviata con la deliberazione 475/2013/E/eel e conclusa con la deliberazione 413/2015/E/eel); in particolare, nei *considerata* della deliberazione 639/2015/R/eel si legge che: "*la verifica ispettiva, condotta nei confronti di Amet, ha consentito di riscontrare una situazione critica relativa all'acquisizione dei dati di misura e alla trasmissione degli stessi agli utenti del trasporto e al Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.a.*" e che "*l'impresa distributrice ha evidenziato di non essere in grado di acquisire da remoto le misure di circa il 10% dei punti di prelievo e della quasi totalità dei punti di immissione e di produzione. Numerosi misuratori elettronici risultano sistematicamente non raggiungibili in tele-lettura a causa del malfunzionamento di doppi concentratori in alcune cabine secondarie, su cui l'impresa distributrice non è intervenuta*". Inoltre, "*sono state rilevate carenze organizzative nel trasferimento dei dati di misura acquisiti sul campo nel sistema di fatturazione, che hanno comportato ritardi nell'invio dei dati di misura ai soggetti interessati*".

QUADRO FATTUALE

17. In data 21 ottobre 2014, il reclamante, che svolge attività di vendita di energia elettrica al dettaglio, presentava formale richiesta di accesso alla rete di distribuzione gestita da Amet S.p.a., con decorrenza dal 1 dicembre 2014,

richiedendo, in particolare, l'attivazione dei seguenti POD con trattamento non orario:

- IT021E...(omissis);

18. in data 1° dicembre 2014, a seguito di numerosi solleciti del reclamante, il gestore confermava l'attivazione dei suddetti POD sull'anagrafica contratti RUC di Terna, con decorrenza 1 gennaio 2015;
19. successivamente alla data di *switching*, il gestore ometteva di mettere a disposizione del reclamante i dati di misura e i dati funzionali di fornitura relativi ai suddetti POD;
20. pertanto, con nota del 27 maggio 2015 (allegata al reclamo), il reclamante sollecitava il gestore a trasmettere:
 - dati funzionali (flusso SNF - Flusso di *switching* punti di prelievo non trattati orari - dati funzionali);
 - dati di misura (flusso SNM - Flusso di *switching* punti di prelievo non trattati orari - dati di misura *switching*);
 - le letture mensili (flusso PNO - Flusso periodico misure dei punti di prelievo non trattati orari);
21. continuando a non ricevere dal gestore i dati richiesti, con nota del 10 novembre 2015, il reclamante diffidava formalmente il gestore "*a comunicarci entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente tutto quanto richiestoVi*", evidenziando come "*l'impossibilità di fatturare sulla base di dati effettivi comporta non solo un mancato guadagno, relativo ad eventuali importi non fatturati e non riscossi, ma ci porrebbe anche a rischio di reclami e contestazioni da parte dei clienti finali*".

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

22. Il reclamante denuncia la mancata messa a disposizione dei dati funzionali (flusso SNF) all'avvio della fornitura di 8 POD, acquisiti a seguito di richiesta di *switching*, accettata con decorrenza 1 dicembre 2014, nonché dei dati di prelievo previsti dal TIME;
23. in particolare, a detta del reclamante, il gestore avrebbe completamente ommesso di mettere a disposizione i dati di misura e le letture mensili relative ai suddetti POD, mentre avrebbe, sì, inviato, ma in modo incompleto, i dati funzionali, mancando per ogni POD l'indicazione della potenza impegnata, le costanti Ka, Kr, Kp, il numero di cifre del contatore e la matricola dello stesso;

24. infine, il gestore non avrebbe rispettato le tempistiche e il formato di invio, previsto dalla deliberazione 65/2012/R/eel.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

25. Il gestore, con la sua nota del 29 marzo 2016 (prot. Autorità n. 9474 del 30 marzo 2016), pur rilevando che le misure relative ai POD nella titolarità del reclamante sono state messe a disposizione nell'ambito del proprio sito internet, ammette la non idoneità del proprio sistema informativo al rispetto degli obblighi informativi previsti dalla regolazione in materia di misura, affermando che *“Ci dispiace per i disagi intercorsi ma, purtroppo, il nostro attuale sistema informatico aziendale non è idoneo per assolvere alla molteplicità di obblighi esistenti in capo ai distributori di energia. L'AEEG da tempo si è resa conto di questa drammatica circostanza ed ha emanato una apposita delibera (la 639/2015/E/EEL dello scorso 21/12/2015) con la quale ha imposto ad AMET tempi e modi per risolvere le diverse criticità esistenti. Ci rendiamo conto dei tormenti generati, ma si assicura l'impegno costante per risolverli tutti appena possibile”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

26. Oggetto della presente controversia sono gli obblighi imposti al gestore di messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto, ai sensi dell'articolo 18 del TIME e dell'articolo 7 della deliberazione ARG/elt 42/08;

27. ai fini della risoluzione della controversia *de qua*, pare quindi opportuno evidenziare, in primo luogo, che, in base alla regolazione vigente, il gestore, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, essendo il soggetto responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata, nonchè dell'esecuzione della richiesta di *switching*, era tenuto a:

- comunicare, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di *switching*, al soggetto richiedente, il rigetto ovvero l'avvenuta esecuzione dello *switching*, ai sensi dell' articolo 3, comma 7, della deliberazione ARG/elt 42/08;
- mettere a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura relativi ai punti di prelievo inclusi nel relativo contratto, secondo modalità e tempistiche definite dall'Autorità, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della deliberazione ARG/elt 42/08;
- utilizzare ,per la trasmissione dei dati di misura a ciascun utente del trasporto, esclusivamente gli strumenti previsti dalla deliberazione 65/2012/R/eel; nella fattispecie, il gestore, servendo in BT un numero di clienti finali inferiore a 100.000, avrebbe in particolare dovuto dotarsi di apposita casella di posta certificata ed impiegare appositi formati definiti dall'Autorità, con le sopracitate deliberazione 65/2012/R/eel e determinazione DMEG n. 6/2012;
- in caso di *switching*:

- i. con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce, mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura validati relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto;
 - ii. con riferimento a ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria oggetto di *switching*, mettere a disposizione del nuovo utente del trasporto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della deliberazione ARG/elt 42/08, entro e non oltre il 20 del mese relativo alla data di *switching*, i dati di cui alla Tabella 1, Allegato A, alla delibera 42/08 (Informazioni di cui al “flusso di *switching* punti di prelievo non trattati orari – dati di misura in occasione dello *switching*” di cui all'Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/eel), nonché, entro il sesto ultimo giorno del mese antecedente la data di *switching*, le informazioni di cui alla Tabella 2 (Informazioni di cui al “flusso di *switching* punti di prelievo non trattati orari–dati funzionali all'inizio della fornitura” e al “flusso di *switching* punti di prelievo non trattati orari–dati storici” di cui all'Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/eel);
 - iii. infine, con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari, mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura validati relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta.
28. Alla luce del descritto quadro normativo, la motivazione addotta dal gestore per giustificare la mancata trasmissione dei dati di misura al reclamante appare del tutto inadeguata;
29. in particolare, il gestore, con la propria nota del 29 marzo 2016 (prot. Autorità n. 9474 del 30 marzo 2016), rispondendo al quesito n. 2 della richiesta di informazioni del 2 marzo (prot. Autorità n. 6483 del 2 marzo 2016), con cui l'Autorità chiedeva al gestore “*con specifico riferimento al POD IT021E...(omissis), le motivazioni alla base del suo mancato inserimento nell'anagrafica dei punti di prelievo di gennaio e febbraio 2015, nonostante la Vs. comunicazione PEC del 1 dicembre 2014*”, ha dichiarato che “*La richiesta di switching del POD IT021E...(omissis) è pervenuta in AMET (dal DP2189) a mezzo PEC alle ore 15:24 di venerdì 28/11/2014 con richiesta di attivazione dal successivo lunedì 01/12/2014. Con PEC successive abbiamo chiarito al richiedente che vi sono dei tempi tecnici per l'effettuazione del passaggio e pertanto era stata concordata la data del successivo 01/01/2015. Purtroppo una svista tecnica ha impedito che ciò avvenisse alla data prevista, ma soltanto il successivo 01/02/2015. In tutto il periodo intercorso tra le varie PEC, in ogni caso, il POD è rimasto agganciato al DP1894 (GASCOM) che a sua volta è entrato a far parte del Gruppo Europe Energy, pertanto senza perdita di fatturato e di clienti da parte di nessuno. A partire dal 01/02/2015 il POD è stato correttamente agganciato al DP2189 e da quel momento tutti i dati di misura sono*

disponibili sul nostro sito internet www.ametspa.it, qualificandosi con opportune credenziali (UserId e Password).”;

30. con riferimento, invece, agli altri quesiti posti dall’Autorità con la citata richiesta di informazioni del 2 marzo, il gestore, non rispondendo alle specifiche richieste dell’Autorità, giustificava genericamente la ritardata esecuzione della richiesta di *switching* e la mancata messa a disposizione dei dati funzionali (flusso SNF) all’avvio della fornitura degli 8 POD del reclamante e dei dati di prelievo previsti dal TIME, ammettendo che *“il nostro attuale sistema informatico aziendale non è idoneo per assolvere alla molteplicità di obblighi esistenti in capo ai distributori di energia. L’AEEG da tempo si è resa conto di questa drammatica circostanza ed ha emanata una apposita delibera (la 639/2015/E/EEL dello scorso 21/12/2015) con la quale ha imposto ad AMET tempi e modi per risolvere le diverse criticità esistenti”*;
31. pertanto, alla luce della vigente regolazione in materia e in considerazione della condotta tenuta dal gestore di rete, appare chiara la violazione, da parte di Amet S.p.A, dell’articolo 18 dell’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11; dell’articolo 3, commi 5, 6 lett. a) e 7 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08; dell’articolo 7, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08; dell’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08;
32. tanto più che la diligenza richiesta nell’adempimento dei propri obblighi ad un operatore economico non è certo la diligenza media o ordinaria di cui all’art. 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del “buon padre di famiglia”), bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso art. 1176. Di conseguenza, la condotta di Amet S.p.a. non è scusabile, posto che nel caso di specie il gestore è esercente professionale del settore e la sua diligenza deve quindi essere valutata alla stregua del criterio più rigoroso sancito dal secondo comma dell’articolo 1176 del codice civile. Nella fattispecie, l’esercente non ha peraltro evidenziato eventuali circostanze, imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza, che avrebbero giustificato la violazione delle disposizioni regolatorie. Il gestore si è infatti limitato a rilevare che la mancata o ritardata trasmissione dei dati di misura sarebbe dipesa dall’inidoneità del software in dotazione, il che non giustifica la condotta tenuta da Amet S.p.a., in considerazione dell’attività di gestione della rete pubblica svolta e della qualifica professionale di esercente l’attività di trasporto, nonché alla luce del fatto che la omessa o ritardata trasmissione dei dati si è protratta per quasi due anni, ben oltre, dunque, un periodo ragionevole per la risoluzione di problematiche legate al ripristino di un adeguato sistema di software.
33. Infine, con riferimento agli indennizzi relativi alla messa a disposizione dei dati di misura, previsti dalla già citata deliberazione 268/2015/R/eel, il reclamante, alla data della presente decisione, ha maturato, con riferimento ai 4 POD con trattamenti per fasce (IT021E...(omissis), IT021E...(omissis), IT021E...(omissis), IT021E...(omissis)) presenti nel contratto di trasporto con il gestore e per il periodo ottobre 2015 - aprile 2016, il diritto a percepire indennizzi per un ammontare pari a 24€, come di seguito specificato:

POD oggetto del reclamo con trattamento per fasce presenti nel contratto di trasporto dal mese di ottobre 2015 al mese di aprile 2016	Valore indennizzo						
	ott-15	nov-15	dic-15	gen-16	feb-16	mar-16	Totale
IT021E...(omissis)	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 6,00
IT021E...(omissis)	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 6,00
IT021E...(omissis)	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 6,00
IT021E...(omissis)	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 6,00
Totale	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 24,00

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Europe Energy Gas & Power S.p.a., accertando la violazione dell'articolo 18 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11; dell'articolo 3, commi 5, 6 lett. a) e 7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08; dell'articolo 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08; dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08;
2. di prescrivere, alla società Amet S.p.a.:
 - a. di mettere a disposizione della società Europe Energy Gas & Power S.p.a., entro 20 (venti) giorni dalla notifica della presente decisione, tutti i dati di misura mancanti;
 - b. di corrispondere alla società Europe Energy Gas & Power S.p.a. l'indennizzo previsto dall'Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel, pari ad € 24,00;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni